

Bruxelles, 2 febbraio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0018(COD)**

**5838/21
ADD 1**

**CODIF 6
CODEC 124
TRANS 47
SOC 52**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° febbraio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 34 final
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 34 final - Annexes 1 to 5.

All.: COM(2021) 34 final - Annexes 1 to 5



Bruxelles, 1.2.2021
COM(2021) 34 final

ANNEXES 1 to 5

ALLEGATI

della

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione)**

↓ 2003/59/CE (adattato)

ALLEGATO I

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

SEZIONE 1: ELENCO DELLE MATERIE

Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti ☒ di guida ☒.

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 1, lett. a)

Il livello minimo di qualificazione deve essere paragonabile almeno al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche di cui all'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008¹.

↓ 2003/59/CE

1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza

Tutte le patenti di guida

- 1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale:
- curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
-

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 1, lett. a)

- 1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento:
- limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.

¹ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).

1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante:

ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.

1.4. Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza:

cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote;

riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.

↓ 2003/59/CE

Patenti di guida C, C + E, CI, CI + E

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 1, lett. a)

1.5. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:

forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico;

categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

↓ 2003/59/CE

Patenti di guida D, D + E, DI, DI + E

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 1, lett. a)

1.6. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri:

calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

1.7. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo:

forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.

↓ 2003/59/CE

2. Applicazione della normativa

Tutte le patenti di guida

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 1, lett. a)

2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione:

durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006² e (UE) n. 165/2014³ del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.

² Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

↓ 2003/59/CE

Patenti di guida C, C + E, CI, CI + E

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 1, lett. a)

- 2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci:
- licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.
-

↓ 2003/59/CE

Patenti di guida D, D + E, DI, DI + E

- 2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone:
- trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica

Tutte le patenti di guida

- 3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro:
- tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.
- 3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini:
- informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.
- 3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici:
- principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
- 3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale:
- principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.
- 3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza:
- condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta

in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

- 3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

Patenti di guida C, C + E, CI, CI + E

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 1, lett. a)

- 3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato:

l'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

↓ 2003/59/CE

Patenti di guida D, D + E, DI, DI + E

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 1, lett. a)

- 3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato:

l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

SEZIONE 2: QUALIFICAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

2.1. Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE.

Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Gli Stati membri possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. Gli Stati membri possono riconoscere come parte della formazione le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ☒ per il ☒ trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio⁶.

Per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la durata della qualificazione iniziale prescritta è di 70 ore, di cui 5 di guida individuale.

⁴ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

⁵ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

⁶ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

↓ 2003/59/CE

2.2. Opzione con esame

Le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica specificati qui di seguito, per accertare che l'aspirante conducente possieda il livello di conoscenze richiesto dalla sezione 1 per gli obiettivi e nelle materie ivi indicati.

- a) L'esame di teoria consta di almeno due prove:
- i) domande con risposta a scelta multipla, risposta diretta o una combinazione di entrambe;
 - ii) analisi di un caso specifico.

La durata minima dell'esame di teoria è di quattro ore.

- b) L'esame di pratica consta di due prove:
- i) prova di guida volta a valutare il perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale prova è effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che presentino i diversi tipi di difficoltà che il conducente potrebbe incontrare. Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di densità di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo ottimale per poter valutare l'aspirante conducente in tutte le probabili aree di circolazione. La durata minima di questa prova è di 90 minuti;
 - ii) una prova pratica relativa almeno ai punti 1.5, 1.6, 1.7, 3.2, 3.3 e 3.5. La durata minima di questa prova è di 30 minuti.
-

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 1, lett. b)

I veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d'esame di cui alla direttiva 2006/126/CE.

↓ 2003/59/CE

L'esame di pratica può essere completato da una terza prova, effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

Per detta prova facoltativa non è fissata nessuna durata. Se l'aspirante conducente fosse sottoposto ad essa, la durata della prova potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti per la prova di guida di cui al punto i).

Per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, l'esame di teoria è limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1, che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale. Detti conducenti devono comunque effettuare l'esame di pratica nella sua integralità.

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 1, lett. c) (adattato)

SEZIONE 3: QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

Per la qualificazione iniziale accelerata deve essere previsto l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La durata prescritta è di 140 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame di cui alla direttiva 2006/126/CE.

Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Le disposizioni di cui al punto 2.1, quarto comma, si applicano anche alla qualificazione iniziale accelerata.

Per i conducenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, la durata prescritta per la qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale.

A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

SEZIONE 4: OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. In caso di e-learning, il centro di formazione autorizzato garantisce che sia mantenuta un'adeguata qualità della formazione anche selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, gli Stati membri prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. La durata massima dell'attività di formazione di e-learning non supera le 12 ore. Almeno uno dei periodi del corso di formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e

dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero.

Gli Stati membri possono valutare se riconoscere le attività di formazione specifiche già svolte prescritte da altre normative dell'Unione come equivalenti al massimo a uno dei periodi di sette ore stabiliti. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose, le attività di formazione riguardanti il trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 e, per il trasporto delle persone, le attività di formazione riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011. Gli Stati membri possono tuttavia decidere che la formazione specifica già svolta a norma della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose sia equivalente a due dei periodi di sette ore, a condizione che sia l'unica altra formazione presa in considerazione nella formazione periodica.

↓ 2003/59/CE

SEZIONE 5: AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA

5.1. I centri di formazione responsabili della qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri. L'autorizzazione è concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di documenti che attestino:

5.1.1. un programma di qualificazione e formazione adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti;

5.1.2. qualifiche e settori di attività degli insegnanti;

5.1.3. informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato;

5.1.4. le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti).

5.2. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione per iscritto purché sussistano le seguenti condizioni:

5.2.1. i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda;

5.2.2. le autorità competenti possono inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri autorizzati relativamente alle risorse utilizzate ed al corretto svolgimento dei corsi e degli esami;

5.2.3. l'autorizzazione può essere revocata o sospesa se le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Il centro autorizzato garantisce che gli istruttori conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell'ambito delle normative. Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono presentare attestati che ne provino le cognizioni di attività didattiche e pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come

conducente professionista o un'analogha esperienza di guida, quale quella di istruttore di guida di autoveicoli pesanti.

Il programma didattico si attiene a quello autorizzato e verte sulle materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1.

↓ 2003/59/CE

ALLEGATO II

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 2, lett. a)

REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

↓ 2003/59/CE (adattato)
→₁ 2004/66/CE Art. 1 e allegato
→₂ 2006/103/CE Art. 1 e allegato, punto A, lett. 6)
→₃ 2013/22/UE Art. 1 e allegato

1. Le caratteristiche fisiche della carta ☒ di qualificazione del conducente ☒ sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta ☒ di qualificazione del conducente ☒ destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La carta ☒ di qualificazione del conducente ☒ si compone di due facciate:
la facciata 1 contiene:

- a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta ☒ di qualificazione del conducente ☒;
- b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la carta ☒ di qualificazione del conducente ☒;
- c) →₁ la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta ☒ di qualificazione del conducente ☒, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B	:	Belgio
→ ₂ BG ← ←	→ ₂ : ←	→ ₂ Bulgaria ←
CZ	:	☒ Cechia ☒
DK	:	Danimarca
D	:	Germania
EST	:	Estonia
IRL	:	Irlanda
GR	:	Grecia

E	:	Spagna
F	:	Francia
→ ₃ HR ←	→ ₃ : ←	→ ₃ Croazia ←
I	:	Italia
CY	:	Cipro
LV	:	Lettonia
LT	:	Lituania
L	:	Lussemburgo
H	:	Ungheria
M	:	Malta
NL	:	Paesi Bassi
A	:	Austria
PL	:	Polonia
P	:	Portogallo
→ ₂ RO ←	→ ₂ : ←	→ ₂ Romania ←
SLO	:	Slovenia
SK	:	Slovacchia
FIN	:	Finlandia
S	:	Svezia

- d) le informazioni specifiche della carta ☒ di qualificazione del conducente ☒, numerate come segue:
1. cognome del titolare;
 2. nome del titolare;
 3. data e luogo di nascita del titolare;
 4.
 - a) data di rilascio;
 - b) data di scadenza;
 - c) designazione dell'autorità che rilascia la carta ☒ di qualificazione del conducente ☒ (può essere stampata sulla facciata 2);
 - d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);

5. a) numero della patente ☒ di guida ☒;
 - b) numero di serie;
 6. fotografia del titolare;
 7. firma del titolare;
 8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);
-

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 2, lett. b)

9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
-

↓ 2003/59/CE (adattato)
→₁ 2004/66/CE Art. 1 e allegato
→₂ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 2, lett. b)

- e) →₁ →₂ la dicitura «modello dell'Unione europea» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta ☒ di qualificazione del conducente ☒ e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta ☒ di qualificazione del conducente ☒: ← ←
-

↓ 2006/103/CE Art. 1 e allegato, punto A, lett. 6)

карта за квалификация на водача

↓ 2003/59/CE

tarjeta de cualificación del conductor
osvědčení profesní způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
cárta cáilíochta tiomána

↓ 2013/22/UE Art. 1 e allegato

kvalifikacijska kartica vozača

↓ 2003/59/CE

carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gépjárművezetői képesítési igazolvány
karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista

↓ 2006/103/CE Art. 1 e allegato,
punto A, lett. 6)

cartela de pregătire profesională a conducătorului auto

↓ 2003/59/CE (adattato)
→₁ 2018/645 Art. 1, punto 7 e
allegato, punto 2, lett. b)

- preukaz o kvalifikácii vodiča
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare
- f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex blue,
 - giallo: Pantone yellow;
- la facciata 2 contiene:
- a) →₁ 9. le categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
10. il codice armonizzato dell'Unione, «95», di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE; ←
11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta ☒ di qualificazione del conducente ☒ per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente;
- b) una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta ☒ di qualificazione del conducente ☒ (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5 a), 5 b) e 10).

↓ 2013/22/UE Art. 1 e allegato
(adattato)

Lo Stato membro che desidera redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, redige una versione bilingue della carta di qualificazione del conducente utilizzando una di tali lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

↓ 2003/59/CE (adattato)

3. SICUREZZA, COMPRESA LA PROTEZIONE DEI DATI

I diversi elementi costitutivi della carta di qualificazione del conducente sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso.

Lo Stato membro provvede affinché il livello di sicurezza della carta di qualificazione del conducente sia per lo meno comparabile a quello della patente di guida.

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e
allegato, punto 2, lett. d)

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Le carte di qualificazione del conducente rilasciate prima del 23 maggio 2020 sono valide fino alla loro data di scadenza.

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 2, lett. c)

MODELLO DELL'UNIONE EUROPEA DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

↓ 2003/59/CE
→₁ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 2, lett. c)

Facciata 1

	CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE	(STATO MEMBRO)
6. FOTOGRAFIA	1.	
	2.	
	3.	
	4a.	4b.
	4c.	(4d.)
	5a.	5b.
	7.	
	(8.)	
	9.	

Facciata 2

11.	9.	10.
	C1	
	C	
	D1	
	D	
	C1E	
	CE	
	D1E	
	DE	

1. Nome
2. Cognome
3. Data e luogo di nascita
4a. Data di rilascio
4b. Data di scadenza amministrativa
4c. Rilasciata da
5a. Numero della patente
5b. Numero di serie
10. ►⁽¹⁾ Codice dell'Unione ◀

→₁ ←

↓ 2018/645 Art. 1, punto 7 e allegato, punto 3

ALLEGATO III

**TAVOLA DI CONCORDANZA PER I RIFERIMENTI A TALUNE CATEGORIE DI
PATENTI DI GUIDA**

Riferimenti nella presente direttiva	Riferimenti nella direttiva 2006/126/CE
C + E	CE
C1 + E	C1E
D + E	DE
D1 + E	D1E



ALLEGATO IV

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 14)

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio
(GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4)

Direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 35)	unicamente il punto IV.2 dell'allegato
Direttiva 2006/103/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344)	unicamente il punto A.6 dell'allegato
Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)	unicamente il punto 9.11 dell'allegato
Direttiva 2013/22/UE del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356)	unicamente il punto A.4 dell'allegato
Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 29)	unicamente l'articolo 1 e l'allegato
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241)	unicamente il punto IX.5 dell'allegato

Parte B

**Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione
(di cui all'articolo 14)**

Direttiva	Termine di recepimento	Data di applicazione
2003/59/CE	10 settembre 2006	10 settembre 2008 per quanto concerne la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti di guida delle categorie D1, D1 + E, D e D + E 10 settembre 2009 per quanto concerne la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti di guida delle categorie C1, C1 + E, C e C + E
(UE) 2018/645	23 maggio 2020, ad eccezione dell'articolo 1, punto 6) 23 maggio 2021 per quanto concerne l'articolo 1, punto 6)	

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2003/59/UE	Presente direttiva
Articoli da 1 a 7	Articoli da 1 a 7
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva e lettera a)	Articolo 8, paragrafo 2, primo comma
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b)	–
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5	Articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5
Articoli 9 e 10	Articoli 9 e 10
Articolo 10 <i>bis</i>	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 11 <i>bis</i>	Articolo 13
Articolo 13	–
Articolo 14	–
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16	Articolo 15
Articolo 17	Articolo 16
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
–	Allegato IV
–	Allegato V